



Oggetto: regolarizzazione del magazzino al 1 gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2024 (ex articolo 1, commi 78-85 L. 213/2023) ripropone la cosiddetta “rottamazione del magazzino”, che consente alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023 (con riferimento alle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) all’effettiva consistenza fisica presente nell’azienda a tale data.

Meccanismo di adeguamento

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

1. **eliminazione delle esistenze iniziali 2023**. Al riguardo, in occasione della precedente analogia disposizione, nella circolare n. 115/E/2000 il Mef ha chiarito che l’eliminazione può essere totale ovvero parziale (comportando di fatto, in tale ultimo caso, una riduzione delle esistenze iniziali);
2. **iscrizione di esistenze iniziali 2023** in precedenza omesse.

Eliminazione di esistenze iniziali 2023

L’eliminazione delle esistenze iniziali dell’esercizio 2023 si rende necessaria in presenza di una sopravvalutazione del magazzino, dovuta generalmente a comportamenti passati tesi a gonfiare l’utile e conseguentemente il reddito di periodo, avendo il contribuente occultato ricavi.

L’eliminazione delle rimanenze iniziali può essere effettuata avendo riguardo alle quantità e/o ai rispettivi valori.

Nel caso della sopravvalutazione del magazzino si deve, dunque, procedere alla eliminazione di quantità e/o valori superiori a quelli effettivi.

Ai fini della regolarizzazione, occorre effettuare il versamento:

1. dell’Iva determinata in base all’aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, in ragione della specifica attività svolta, con un apposito Decreto di futura emanazione.
2. dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap, in misura pari al 18%, applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini Iva e il valore delle esistenze iniziali eliminato. La formula, in pratica, è la seguente:

$$18\% \times \text{valore eliminato} \times (\text{coefficiente di maggiorazione} - 1)$$

ESEMPIO 1

La rottamazione determina una rettifica del valore del magazzino al 1° gennaio 2023 da 100.000 euro a 60.000 euro. Si supponga che il coefficiente di maggiorazione sia pari a 1,30 e che l’aliquota Iva media 2023 sia pari al 22%.

L'impresa interessata deve versare:

- $22\% \times 40.000 \times 1,30 = 11.440$ euro a titolo di Iva;
- $18\% \times 40.000 \times (1,30 - 1) = 2.160$ euro a titolo di imposta sostitutiva;

Iscrizione di esistenze iniziali 2023

L'adeguamento "al rialzo" delle esistenze iniziali 2023 comporta l'aumento delle quantità di beni presenti alla chiusura dell'esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.

L'iscrizione di rimanenze iniziali 2023 determina la debenza della sola imposta sostitutiva del 18%, non essendo invece dovuto alcun importo ai fini dell'Iva.

La formula applicabile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è la seguente:

$$18\% \times \text{valore delle esistenze iniziali iscritte al 1° gennaio 2023}$$

ESEMPIO 2

L'adesione alla regolarizzazione determina una rettifica del valore del magazzino al 1° gennaio 2023 da 100.000 euro a 150.000 euro.

L'impresa interessata deve versare il seguente importo a titolo di imposta sostitutiva:

- $18\% \times 50.000 = 9.000$ euro

Versamento delle imposte dovute e perfezionamento della regolarizzazione

L'importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva e di Iva deve essere versato in 2 rate di pari importo scadenti:

I rata (50% dell'importo dovuto) entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023 (presumibilmente giugno 2024);

II rata (rimanente 50% dell'importo dovuto) entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. (presumibilmente novembre 2025)

Si noti che il mancato pagamento delle predette somme non comporta la decadenza dalla disciplina agevolativa della regolarizzazione del magazzino, ma determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo, probabilmente preceduta dall'emissione di un avviso bonario, delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Ammoscato & Associati